

ni episodi riportati sulla stampa, dimora che ho frequentato per tanti anni e della quale posso fornire uno spaccato per averlo vissuto direttamente. Mi sento in dovere di segnalare l'onore e il privilegio che ho avuto nel conoscere delle splendide persone che mi hanno accolto amorevolmente nella loro bella e storica casa. Premetto che non intendo in alcun modo entrare in merito alla "querelle" che in questi ultimi periodi hanno caratterizzato la cronaca locale, così come riportata sul Messaggero Veneto che, purtroppo, vede coinvolta le vicende della Villa Lovaria di Pavia di Udine, ma semplicemente intendo portare un contributo personale, che spero possa dare visibilità anche ad altri aspetti. Ebbene, nel lontano anno '53, ho avuto modo di conoscere il conte Fabio Lovaria, ingegnere, socio del mio professore allo Zanichelli, ingegner Emilio Da Farra, contitolari di un avviato e stimato studio professionale in Udine, i

da visitare

■ Tra le innumerevoli iniziative sulla prima guerra mondiale ho avuto il piacere di visitare la mostra "1914/15 La guerra degli altri e i friulani" allestita nella prestigiosa cornice della Chiesa di Sant'Antonio abate a Udine. La mostra narra le vicende dei friulani divisi tra l'Italia non ancora coinvolta nel conflitto e i sudditi del impero Austro Ungarico già mobilitati. Il percorso è multimediale con foto video e audio molto bella e ben allestita, veramente interessante.

Paoloni Giovanni Jenco
Premariacco

GIUSTIZIA

Il caso Bardelli

■ Fine: assolto. Finalmente - dopo lunghi anni di attesa - Antonio Maria Bardelli ha visto concludersi felicemente la querelle sui suoi presunti fondi esteri e



■ Una scolaresca pluriclasse dell'anno 1956-57 di San Giorgio di Resia del maestro Arturo Barbarino - al centro con gli occhiali -, primo sindaco del dopo guerra. La fotografia è stata inviata da Antonio Longhino di Passons di Pasian di Prato

società. La questione - conoscendo Tony - si sostanzia, cristallizza e va individuata in questa domanda: "Quando ne ha sofferto, in termini emotivi, nervosi, sentimentali e affettivi Bardelli?". E anche: "Quante notti in bianco ha dovuto passare dovendosi alzare poi alle cinque per andare al Città Fiera?". Molti parlamentari si sono chiesti se sia il caso di scusarsi e di rimborsare il danno esistenziale, psicologico e morale di chi ingiustamente è stato messo sotto accusa e sub giudice. Penso che in questo sia il caso, e la cronaca vedremo se mi darà ragione. Un giorno - tempo fa - agli inizi della costruzione di que-

sto (ormai passato per fortuna) complesso e arzigogolato castello accusatorio contro Bardelli, ero seduto a destra di Tony durante il Cd dell'Associazione "Etica ed Economia" che mi vedeva presente ad ogni seduta - e ne sono fiero! - perché l'etica è un campo di studi da me praticato; gli dissi "vedi Tony, secondo me - e non parlo solo del tuo caso - prima di accusare bisognerebbe sempre approcciarsi al principio etico del filosofo morale Ortega ossia "primum non nocere". Lui sorrise a "mezza bocca". Ora può sorridere sereno.

Gianni Lauretigi
Udine

REGIONE

Lo scontro Tondo Serracchiani

■ Ho letto la polemica fra i due presidenti Tondo e Serracchiani. Il primo sostiene che la Presidenza è troppo assente dalla Regione dato che è troppo in tv, in tutte le attività del Partito e questo non giova alla soluzione dei problemi regionali. Ovviamente intervengono allora tutti i maggiori democratici per sostenere il contrario a cominciare dall'onorevole senatore Russo e dell'onorevole deputato Rosato, entrambi di Trieste. Io propendo per la tesi di Tondo. Leggendo i

York-Washington. Per i viaggi a Roma o alla varie tv il numero è incommensurabile. Non penso che queste missioni siano sempre di un giorno ciascuno. E quindi Tondo, che dice che le assenze della Serracchiani sono di 3-4 giorni alla settimana, ha ragione. Secondo me, riconoscendo che è molto brava a fare tante cose contemporaneamente (trascurando la Regione), è giusto che il presidente abbia buoni rapporti con le autorità nazionali, ma mi pare che effettivamente sia troppo assente. Comunque ricoprire due cariche così (la prima di vice segretario nazionale del Partito e la seconda - come dice lei - di presidente della Regione ed una terza di commissario per terza corsia dell'A4) mi sembra non sia molto opportuno (d'altronde anche Renzi fa lo stesso). Mi pare che tutto venga accentrato: potere, cariche, decisioni. Il popolo non serve più.

Claudio Carlisi
Udine

Fatture elettroniche allo Stato Come adempiere all'obbligo

■ È vero che è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione?

La L. 244 del 24/12/2007, art. 1, commi 209-214, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, obbligando quest'ultima, una volta entrata in vigore la norma, a non accettare, né tantomeno pagare, le fatture pervenute in forma cartacea. Il primo decreto attuativo, del 7 marzo 2008, ha affidato la gestione del servizio di interscambio all'Agenzia delle Entrate, affidandole i compiti di controllo, sviluppo e gestione dei dati, delegando i compiti di supporto, assistenza e formazione degli

utenti alla società Sogei Spa. Il D/M 55 del 3 aprile 2013, ha fornito il regolamento definitorio del processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio: l'utente dapprima compila il documento direttamente online, inserendo, oltre ai "classici" dati di ogni fattura, anche il codice univoco ufficio del destinatario del documento ed i codici CIG e CUP, ove presenti, della pratica; successivamente invia il documento al Sistema di Interscambio, che è in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche tecniche tipiche di una fattura elettronica (file .xml), effettuare controlli sui file ricevuti, ed, infine, inol-

trare le fatture alle Amministrazioni destinatarie, le quali possono decidere se accettare o meno il documento. Il D/L 66 del 24 aprile 2014, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, all'art 25, anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali e locali, elencate nel sito www.indicepa.it. Gli utenti hanno a disposizione vari servizi per la produzione e l'invio del documento, sia gratuiti, come il sito istituzionale www.fatturapa.gov.it, che a pagamento; questi ultimi offrono maggiori servizi, come l'apposizione della firma digitale e la conservazione del documento per 10 anni,

termine obbligatorio definito dalla normativa. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la recente Risoluzione num. 81/E, del 25/09/2015, ha sciolto i dubbi inerenti le eventuali comunicazioni che l'utente è tenuto a fornire, nel caso in cui il luogo di conservazione del documento elettronico non sia il medesimo del depositario delle scritture contabili: in questa fattispecie, si è tenuti ad indicare esclusivamente il codice "1" nel quadro RS del mod. UNICO; non è quindi necessario presentare il mod. AA7/AA9 con i dati del soggetto "conservatore".

Dottor Andrea Friggeri
Studio Martini

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Così ci si può difendere da un crack

■ Come può difendersi un investitore coinvolto in operazioni finanziarie fallimentari?

Il Tribunale di Modena, con la recentissima sentenza n.1426 del 19.08.2015, dichiarando la nullità di un ordine di acquisto relativo a bond Lehman sottoscritto il 29.10.2007, ha condannato la banca a corrispondere ad un investitore la somma di Euro 38.909,50 pari alla perdita subita, oltre ad interessi e al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il contratto quadro firmato nel 1993 non disponeva del contenuto prescritto dall'art. 30 Regolamento Consob n.11522/98, essendo

assenti o comunque insufficienti numerose specificazioni. Pur essendo stato consegnato il documento sui rischi generali, continua il tribunale, lo stesso "per il suo contenuto non è idoneo da solo ad integrare totalmente il contratto quadro, essendo dedicato a una generale parità informativa, senza inserire specificazioni sulle modalità concrete di servizi o operazioni". Dalla nullità sopravvenuta del contratto quadro è derivata dunque la nullità dell'operazione in Lehman Brothers, che trovava giustificazione in quel programma negoziale. A fronte anche di quanto stabilito dal Tribunale di Modena, nel caso di operazioni finanziarie rivelatesi fallimentari, è opportuno rivolgersi ad un avvocato che provveda a valutare caso per caso se procedere o meno giudizialmente contro gli istituti di credito per ottenere il rimborso delle perdite subite.

Fabio Benatti
Studio Legale Avv. Fabio Benatti